

CODICE ETICO

1 PREMESSA

“Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell'Associazione, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione. Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'associazione (fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'ente).”

Il Codice rappresenta le misure che FerMerci intende adottare sotto un profilo etico- comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e predisporre delle linee di condotta interne ed esterne a FerMerci da seguire nella realizzazione degli obiettivi e scopi associativi.

Pertanto i principi contenuti nel presente codice etico prevedono e costituiscono dei precetti che si legano e si fondono col modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/01.

Tuttavia, il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti.

Invero, tutti i soggetti in posizione apicale, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che entrano in rapporto con la FerMerci non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità morale, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi associativi.

FerMerci predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e vigilerà sull'effettiva osservanza del Codice stesso.

In particolare, tramite l'adozione del Codice Etico, l'Associazione ha inteso definire valori morali, regole chiare e procedure cui uniformarsi.

Il Codice Etico di FerMerci è diretto a:

- Presidente e Vice Presidenti dell' Associazione;
- Membri componenti gli organi collegiali
- Dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)
- Collaboratori a progetto
- Consulenti esterni ed interni
- Fornitori di beni e servizi
- Qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto dell'associazione sia direttamente che indirettamente, stabilmente o temporaneamente o coloro i quali instaurano rapporti o relazioni con l'associazione ed operano per perseguirne gli obiettivi.

I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti Il Codice Etico sarà messo a loro disposizione, secondo quanto di seguito specificato

Il Presidente dell' Associazione, attraverso il Direttore Generale e Tesoriere, si fa carico dell'effettiva attuazione del Codice Etico e della diffusione dello stesso all'interno ed all'esterno dell'organizzazione

Anche I dipendenti, oltre al rispetto di per sé dovuto alle normative vigenti ed alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva – ove applicabile -, si impegnano ad adeguare le modalità di prestazione dell'attività lavorativa alle finalità ed alle disposizioni previste dal presente Codice Etico

Questo tanto nei rapporti intra-associativi quanto nei rapporti con soggetti esterni all'associazione e, in particolar modo, con le Istituzioni Pubbliche con cui l' Associazione, per scopo statutario, interagisce e si relaziona.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con l'Associazione è rappresentata dal rispetto, da parte degli altri destinatari, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice Etico.

2 I Valori

Trasparenza

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per conto della Associazione. I Destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni associative in quanto attuazione del principio di trasparenza.

Integrità

FerMercci è una associazione in cui la correttezza, l'onestà, l'equità e l'imparzialità dei comportamenti all'interno e all'esterno dell'ente costituiscono un comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi anche con fornitori, generale trasparenza nelle relazioni con i terzi, consono ed equo riconoscimento dell'attività propria dell'associazione.

Rispetto

La FerMercci si impegna a rispettare i diritti, l'integrità fisica, culturale e morale di tutte le donne e gli uomini con cui si relaziona.

Non sono tollerate e sono anzi sanzionate le richieste, accompagnate da minacce, violenze, favori o promesse, volte ad indurre il Presidente e i Vice Presidenti dell' Associazione, i membri degli organi collegiali, dipendenti e collaboratori ad agire contro la legge ed il Codice Etico.

Legalità

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei Paesi in cui operano. I Destinatari sono inoltre tenuti al rispetto delle disposizioni e delle deliberazioni assembleari in quanto attuazione degli scopi e delle finalità dell' Associazione.

Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività ed il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

3 I Principi generali di riferimento

Nella realizzazione dello scopo associativo i comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

FerMercci ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare.

I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'associazione in violazione delle leggi.

Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che agiscono con e per FerMerci sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti ed i regolamenti dei Paesi in cui si svolge l'attività, nonché il Codice Etico ed i regolamenti interni. Essi devono avere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli scopi associativi e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di FerMerci può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta.

Pertanto FerMerci non intraprenderà né proseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito in questo specifico punto del Codice Etico.

Riservatezza

FerMerci assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività svolta; richiede inoltre che le informazioni ottenute non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli obiettivi e scopi dell'Associazione.

Quanto sopra deve intendersi riferito ad ogni tipologia di dati siano essi conservati, lavorati o visionati in formato cartaceo o elettronico.

FerMerci dispone ed attua opportune misure di controllo per assicurare che tutti i dati e le informazioni siano trattate secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Particolare attenzione viene riservata ai dati sensibili quali dati bancari, dati personali deducibili dalle informazioni e dalla documentazione di cui FerMerci dovesse venire in possesso per motivi operativi.

Pari opportunità

FerMerci non ammette discriminazioni nei confronti di alcun individuo basate su razza, colore della pelle, sesso, paese di origine, età, credo religioso, stato civile, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione individuale, condizione militare o di reduce di guerra, condizione di invalidità o qualsiasi altra categoria protetta dalla legge o su qualsiasi altro fattore, come vietato dalle leggi in vigore.

Trasparenza delle registrazioni contabili

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività dell'Associazione devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

È compito di tutte le Persone di FerMerci far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le Persone di FerMerci che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo, nonché a darne notizia per iscritto all'Organismo di Vigilanza.

È garantito l'anonimato degli autori delle eventuali segnalazioni.

Concorrenza Leale

FerMerci promuove il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nel settore in cui operano le imprese associate.

Qualità dell'attività e dei servizi

FerMerci orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela degli interessi generali dei propri associati attuando gli indirizzi degli organi associativi in modo da garantire maggiormente il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Associazione.

Per questo motivo, FerMerci indirizza le proprie attività ad elevati standard di conoscenza, esperienza e capacità nella conduzione dei rapporti e delle relazioni con le Istituzioni pubbliche.

Lavoro minorile

È inaccettabile per FerMerci lo sfruttamento di minori o di altre classi di lavoratori, e la conoscenza di qualsiasi violazione dei suoi principi a riguardo da parte di una impresa associata autorizza FerMerci a cessare con la stessa il rapporto associativo e, nel caso di una risorsa esterna, a interrompere ogni rapporto.

Indagini e provvedimenti disciplinari per violazioni del codice etico

Le violazioni del Codice comportano misure correttive, tra cui i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.

I provvedimenti disciplinari, qualora le violazioni del Codice siano compiute da dipendenti, vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione o al licenziamento.

Per gli esponenti apicali e i membri degli organi collegiali della FerMerci saranno i relativi organi assembleari a valutare, nella ambito della propria rispettiva competenza, i provvedimenti da assumere anche in ordine alla cessazione della carica e della funzione.

4 I principi etici nelle relazioni con il Personale

Diritti del lavoratore: criteri generali di condotta

I Dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le norme del presente Codice, e di astenersi da comportamenti contrari ad esse, e di collaborare riferendo al Responsabile di cui fanno parte, tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti, violazioni, etc. L'osservanza delle norme del presente Codice è da ritenersi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Dipendenti ai sensi dell'art 2104 del c.c.

Selezione del personale

La scelta del personale è effettuata in base alla corrispondenza delle competenze e capacità dei candidati rispetto alle esigenze dell'Associazione e alle politiche per le pari opportunità.

Tutela della persona

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice etico di comportamento. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

Formalizzazione del rapporto di lavoro

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

Formazione del Personale

Ogni responsabile deve utilizzare e valorizzare pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri dipendenti.

In quest'ambito riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

FerMerci mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze ed implementare il valore professionale del personale.

Viene svolta una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita associativa del dipendente (ad esempio, per i neoassunti, formazione relativa al D. Lgs. 231/01 ed alla relativa prevenzione dei rischi, introduzione all'associazione e alla sua attività) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

L'organizzazione effettua periodicamente la valutazione dei fabbisogni specifici dei singoli dipendenti al fine di individuare eventuali attività formative attuabili. Alcune delle attività formative vengono svolte direttamente da esperti interni all'organizzazione; qualora invece venga ravvisata la necessità di coinvolgere professionalità specifiche, FerMercci affida la progettazione e l'erogazione delle attività formative a personale esterno qualificato (così come indicato nella procedura relativa alla qualifica dei fornitori).

Tutela della privacy

L'Associazione tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato. L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.

Sicurezza, salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro

FerMercci si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e applicabili alla propria realtà organizzativa.

Salvaguardia dell'ambiente

FerMercci persegue l'obiettivo di operare in maniera responsabile nei confronti dell'ambiente. Lo standard di FerMercci è quello di rispettare tutte le leggi e le regolamentazioni relative alle varie tematiche ambientali applicabili alla propria organizzazione, all'ambiente, alla sicurezza e alla salute.

Promozione e valutazione del Personale

FerMercci promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi. Le eventuali valutazioni sono rivolte ad eventuali possibilità di miglioramento e crescita nell'ambito dell'organizzazione e delle singole competenze professionali. In nessun caso le valutazioni dovranno dare adito ad atti discriminatori o punitivi (fanno eccezione eventuali sanzioni derivanti da infrazioni regolamentate all'interno del sistema disciplinare).

Discriminazione e molestie

Sono vietate le molestie, indifferentemente che siano basate sul sesso, orientamento sessuale, identità sessuale, espressione individuale, razza, età, credo religioso, condizione di invalidità, gruppo etnico di appartenenza o altra classe protetta, da chiunque poste in essere ed in danno di qualunque soggetto all'interno di FerMercci.

Per molestia sessuale si intende "avance" di tipo sessuale non gradite, richieste di favori sessuali ed altri atteggiamenti sia verbali che fisici di natura sessuale.

La molestia sessuale si ha quando la sottomissione al predetto comportamento è la condizione per l'impiego di un individuo, o quando la sottomissione a/o il rifiuto di questo comportamento è utilizzata nelle decisioni riguardanti l'impiego di tali individui, o se tale condotta ha lo scopo o il risultato di intervenire irragionevolmente sulle prestazioni di un individuo o di creare un ambiente lavorativo intimidatorio, offensivo o ostile.

Qualsiasi tipo di molestie subite deve essere comunicato al proprio diretto superiore ovvero al superiore di quest'ultimo ove lo riguardino. Tutte le segnalazioni di molestie saranno immediatamente oggetto di indagine e resteranno riservate.

Nessuno sarà oggetto di discriminazioni per avere denunciato una molestia, o per aver partecipato alle inchieste relative a tale tipo di denuncia o di informazione.

5 Principi di comportamento cui deve attenersi il personale

Professionalità

Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a propria disposizione ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti.

Lealtà

Le persone sono tenute ad essere leali nei confronti dell'associazione.

Onestà

Nell'ambito della propria attività lavorativa, le persone dell'associazione sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il Modello 231 e le leggi vigenti. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell'associazione, per le sue iniziative e costituisce valore essenziale della gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. In nessun caso il perseguimento dell'interesse associativo può giustificare una condotta non onesta.

Legalità

L'organizzazione si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute. Inoltre, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli.

Correttezza e trasparenza

Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro assegnati. Ciascuna persona non accetta né effettua per sé o per altri pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano recare pregiudizio all'associazione o indebiti vantaggi per sé, per l'associazione o per terzi. Ciascuna persona respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici. L'associazione si impegna ad operare in modo chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

Conflitto di interessi

Si verifica un conflitto di interesse quando un'attività od un interesse personale di un singolo dipendente interferiscono con l'adempimento dei doveri e delle responsabilità di questo soggetto verso FerMerici.

Viene richiesto a tutti i dipendenti di identificare ed evitare qualsiasi situazione che interferisca, o sembri interferire, con la capacità di agire nel miglior interesse di FerMerici.

FerMerici richiede che ciascun Dipendente ad ogni livello, eviti qualsiasi rapporto, personale o professionale, che possa avere un effetto sfavorevole per gli interessi e gli scopi dell'Associazione.

Ciò comporta evitare qualsiasi attività o relazione che possa incidere sul libero giudizio nello svolgimento delle proprie mansioni e che possa danneggiare in qualsiasi modo l'Associazione.

Nello svolgimento delle attività i Dipendenti devono evitare quindi, qualsiasi situazione di conflitto di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse in contrasto con quello dell'Associazione o attraverso la quale il Dipendente si avvantaggi personalmente per suo conto o per conto di terzi.

Durante l'orario d'ufficio non è consentito svolgere attività diverse da quelle inerenti l'attività lavorativa di sviluppo e assistenza, in particolare sono vietate attività lavorative autonome, sia da libero professionista che in modo subordinato, siano esse retribuite o meno.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al proprio responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'Organismo di Vigilanza.

Beni dell'associazione

Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni dell'Associazione nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le norme operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

L'utilizzo degli strumenti associativi da parte dei dipendenti e/o consulenti dell'associazione (per questi ultimi nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

FerMerici si riserva il diritto di impedire utilizzi impropri e/o illeciti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di opportuni sistemi di controllo.

Riservatezza e gestione delle informazioni

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle circostanze. Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy.

Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita da FerMerici a condizioni di compatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa o professionale.

Sono considerate tali:

- la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;
- la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;
- la partecipazione a pubblici eventi in genere.

A tale proposito, i dipendenti di FerMerici chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati e punti di vista di FerMerici, sono tenuti a ottenere autorizzazione circa le linee di azione che si intendono seguire e i testi e le relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con FerMerici.

Uso dei sistemi informatici

Tutte le Apparecchiature Informatiche nonché i Personal Computer, fissi o mobili, i relativi programmi e/o le applicazioni, affidate agli "utenti dell'associazione" sono strumenti di lavoro, pertanto:

- vanno custoditi in modo appropriato;
- possono essere utilizzati solo per fini professionali in relazione alle mansioni assegnate e non anche per scopi personali né, tanto meno, illeciti;
- non è consentita la memorizzazione di file o documenti di natura illecita, oltraggiosa o discriminatoria, o in dispregio delle norme sul diritto d'autore.

Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire con tempestività e riservatezza all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice di comportamento o altre disposizioni associative che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'ente. I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e partner dell'associazione.

Uso di stupefacenti e di bevande alcoliche

Tutto il personale di FerMerici deve contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

Gli stati di dipendenza cronica, quando incidano sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti; FerMerici si impegna a favorire le azioni sociali previste in tale ambito dai contratti di lavoro.

Lavoro individuale e di squadra

Il Lavoro deve essere improntato a rapporti di fiducia e collaborazione, nel rispetto delle direttive associative e delle relazioni fra colleghi.

Il lavoro di gruppo va promosso e stimolato

Gli interessi personali non devono essere anteposti agli obiettivi del gruppo.

6 Criteri di condotta nei confronti dei fornitori e delle risorse esterne

Scelta del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore e delle risorse esterne devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne dell'Associazione all'uopo previste.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per FerMercci e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore e risorsa esterna.

Trasparenza

Le relazioni con i fornitori di FerMercci sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte di FerMercci anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni e servizi forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

In caso di acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo, la scelta del fornitore/risorsa esterna, quando la spesa sia superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), al fine di attuare al meglio i principi di concorrenza, pariteticità e trasparenza, dovrà avvenire col ricorso ad una procedura competitiva mediante l'invito di FerMercci ad almeno tre fornitori/risorse esterne a presentare le offerte per il bene/servizio da acquistare, impiegando quale criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (costo/efficacia).

Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

FerMercci ed il fornitore/risorsa esterna devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

FerMercci si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore/risorsa esterna riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore/risorsa esterna dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Tutela dell'ambiente e dei profili etici

FerMercci si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale.

Con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali FerMercci richiede ai fornitori/risorse esterne, soprattutto se operanti nei c.d. Paesi a rischio, un'idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici obblighi sociali e il loro impegno volto ad evitare la commissione dei reati contro la PA e disastri ambientali riconducibili all'attività dell'impresa fornitrice.

7 Criteri di condotta nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche

Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi Istituzione pubblica e ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di un organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

Verso tutte le parti interessate non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri che possa essere, anche solo indirettamente, interpretata come eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi relazionale, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore.

Tale condotta è particolarmente richiesta nello svolgimento di rapporti con funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini.

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuovere l'immagine di FerMerici o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere autorizzate dal Consiglio Direttivo e supportate da idonea documentazione.

Le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie ricevute da dipendenti e dirigenti di FerMerici.

Regole di condotta relative ai rischi di corruzione e concussione

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'associazione.

Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza ed il proprio responsabile.

Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate negli stessi punti.

Divieto di remunerazione e promesse per la tutela degli interessi degli associati presso le Istituzioni pubbliche

È assolutamente vietato per gli esponenti degli organi e per i dipendenti dell'Associazione dare a un mediatore terzo ovvero ricevere o ottenere la promessa di denaro o altri vantaggi patrimoniali per remunerare pubblici agenti di Istituzioni Pubbliche affinché questi ultimi esercitino le loro funzioni o poteri in modo tale da realizzare gli interessi degli associati.

In tale divieto è compresa anche la dazione ovvero la ricezione di denaro o altri vantaggi economici da parte degli esponenti degli organi e dei dipendenti dell'Associazione quale compenso remunerativo del mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico ufficiale.

Correttezza nei rapporti commerciali con la PA

Pur non essendo parte delle normali strategie e attività di FerMerici, nel caso si instaurino rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.

In particolare non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti e/o il loro diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Dichiarazioni rese alla PA

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse dell'Associazione, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

E' vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare a FerMerici un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico. Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

Utilizzo di contributi e finanziamenti ricevuti

E' fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, eventualmente concesse alla Associazione dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

Alterazione Sistemi informativi PA

E' vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico.

8 Criteri di condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni sindacali

Contributi a organizzazioni politiche e sindacali

FerMerci non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti.

I Soggetti Destinatari sono liberi di erogare finanziamenti politici, a livello personale, a candidati, partiti o comitati di loro scelta, entro i limiti previsti dalla legge. In nessun caso i Soggetti Destinatari saranno rimborsati o compensati per qualsiasi finanziamento politico personale.

Contributi a organizzazioni politiche e sindacali

FerMerci non finanzia partiti né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati.

9 Criteri di condotta relativi ad attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria

Ogni operazione e transazione della FerMerci deve essere legittima, coerente e congrua, correttamente autorizzata e adeguatamente registrata in modo che possa essere verificabile in ogni momento il relativo processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento.

Nessuna movimentazione finanziaria può essere effettuata in carenza del rispetto delle procedure stabilite dalla FerMerci e in assenza di adeguata documentazione a supporto.

Ferme restando le disposizioni recate dal codice civile, dalla legislazione tributaria e dalle altre fonti normative nazionali, il sistema contabile della FerMerci deve consentire, in qualunque momento, la puntuale verifica di ogni operazione che implichi la movimentazione di mezzi di pagamento in entrata ed in uscita, delle ragioni sostanziali che ne hanno determinato l'effettuazione, delle persone che ne hanno autorizzato l'esecuzione e dei relativi documenti a supporto.

La FerMerci, in qualità di contribuente, deve adempiere correttamente e tempestivamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dalle norme vigenti in materia fiscale.

10 Sistema di controllo interno e modalità di attuazione del codice etico

Conoscenza e comprensione del Codice Etico

A ogni Persona di FerMerci è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascuna Persona di FerMerci di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;

- richiedere ai terzi con i quali FerMerci entra in relazioni la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, e all' OdV, proprie rilevazioni o notizie fornite da *Stakeholder* circa possibili casi o richieste di violazione del Codice;
- collaborare con l' OdV e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

Fermo restando che non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori, o all'organo del quale è parte, e all' OdV, se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi direttamente all' OdV.

Diffusione del Codice

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari mediante pubblicazione sulla intranet dell' Associazione.

Controllo e aggiornamento

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito della associazione;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure associative con significativi impatti sull'etica della associazione;
- ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico da parte di tutte le parti interessate;
- provvedere alla periodica revisione del Codice Etico.

Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare per iscritto e in forma non anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, all'Organismo di Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

L'Associazione tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

11 Sistema Sanzionatorio

Violazioni del Codice Etico

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie al Presidente dell' Associazione e, nei casi più significativi, al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui tali violazioni riguardino il Presidente dell' Associazione, l'Organismo di Vigilanza riporterà le segnalazioni e la proposta di sanzione disciplinare all'Assemblea dei soci per le proprie opportune valutazioni ed adempimenti.

Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti, anche sanzionatori, da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza. Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Assemblea dei Soci ne dovrà dare adeguata motivazione.

Linee guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/2001, compromette il rapporto fiduciario tra la FerMerci ed il proprio organo amministrativo, soci, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori e partners. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla FerMerci incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti

nel Modello 231/2001, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello 231/2001 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con FerMerci. A tal fine la FerMerci provvede a diffondere il Codice Etico, i protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Nei confronti di dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate nel Codice ad opera di lavoratori dipendenti della Associazione costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni irrogabili saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Tali sanzioni saranno erogate in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate alla loro gravità. L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza del preposto a ciò delegato.

Il presente Codice sarà esposto in luogo pubblico accessibile a tutti i dipendenti della Società come previsto dalla L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

Nei confronti del Direttore Generale e del Presidente dell' Associazione

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento indicate nel Codice di Condotta, la FerMerci valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili ai sensi delle disposizioni di legge e di Contratto Collettivo.

In caso di violazione del Codice da parte del Presidente dell' Associazione di FerMerci, l'Organismo di vigilanza informerà l'Assemblea dei Soci la quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea ai fini dell'adozione di misure più idonee consentite dalla legge.

Nei confronti di collaboratori, consulenti e altri terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati a FerMerci da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente in violazione delle previsioni del Codice di Condotta, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Associazione e ciò anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

12 Chiarimenti sul codice e segnalazioni delle violazioni

Per i dipendenti di FerMerci, il primo riferimento per i chiarimenti sui principi del Codice e sulla sua applicazione è il superiore diretto, che può fornire una risposta o indirizzare ad altre funzioni associative o all'Organismo di Vigilanza. I quesiti etici sono da trattare seriamente e chi ricopre un ruolo di responsabilità deve agevolarne la soluzione.

Anche per le segnalazioni di violazione il primo riferimento è il superiore diretto, che può mettere in atto misure correttive ed esercitare un ruolo di mediazione.

Le segnalazioni non attinenti ai principi tutelati dal Codice Etico non saranno in alcun modo considerate e potranno essere valutate come inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

PARTE SPECIALE

1 Identificazione delle aeree a rischio di commissione reati “presupposto”

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, sebbene la FerMerci non abbia nessun legame con tale organizzazione, un valido riferimento per la redazione di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 adeguato e performante per mettere al riparo la Associazione in caso di eventi pregiudizievoli dipesi dalla commissione di reati commessi da propri esponenti apicali e dipendenti.

Invero, traendo spunto dalle predette linee guida, si è proceduto ad analizzare il contesto dell’ Associazione e, conseguentemente, ad indentificare, sulla base dei processi operativi, le aree, i settori e le funzioni in cui si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto.

2 Le aeree a rischio della FerMerci

L’ attività svolta dall’ Associazione, in conformità a quanto previsto dall’ art. 2 dello Statuto, consiste nel rappresentare gli interessi particolari dei propri associati presso le Istituzioni pubbliche, facendo sì che queste ultime dispongano di elementi sufficienti per migliorare il quadro normativo per conto delle imprese associate.

Per meglio comprendere che cosa significhi in concreto la rappresentanza di interessi di cui si fa promotrice l’ Associazione, occorre premettere che la stessa si attua nell’ ambito di ogni processo decisionale che metta capo alla scelta di introdurre, modificare o sopprimere le regole che disciplinano un determinato settore.

Più specificatamente, l’ attività di rappresentanza di interessi svolta dalla FerMerci non si esplica nel contesto dei procedimenti amministrativi (ad esempio, dei procedimenti di autorizzazione) che riguardano una sola impresa associata, bensì nel contesto dell’ attività normativa e regolamentare delle Istituzioni pubbliche, cioè nei procedimenti di formazione di atti normativi di carattere generale (leggi, regolamenti, delibere di autorità indipendenti, delibere di giunta e consigli regionali, disposizioni del Gestore Infrastruttura Ferroviaria, eccetera).

L’ azione dell’ Associazione, dunque, persegue lo scopo di influire sulle determinazioni generali dei decisori pubblici in modo da ottenere un determinato beneficio o evitare uno svantaggio alle imprese associate di cui rappresenta gli interessi.

Sicché, è proprio la esclusività ed unicità della suddetta attività di influenza svolta ed esercitata dagli esponenti del FerMerci che ha permesso, rispetto ai rischi da reato previsti dal d.lgs. n. 231/2001, di individuare e determinare un grado di valutazione “preliminare” del Rischio tenuto conto della gradazione “alto”, “medio”, “basso”, “non realizzabile” e “non applicabile”.

Indubbiamente è proprio la circostanza che l’ operato dell’ Associazione si esplica unicamente ed esclusivamente con attività dei suoi esponenti finalizzate ad ottenere vantaggi o evitare svantaggi alle imprese associate nelle decisioni generali assunte da rappresentanti ed esponenti delle Istituzioni pubbliche a collocare sicuramente nel “**Rischio alto**” la commissione di **reati contro la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25, d.lgs. 231/2001), stante per il contesto di operatività della FerMerci l’ alta possibilità di accadimento degli stessi e, conseguentemente, l’ alto impatto sanzionatorio per l’ Associazione derivante dalla commissione di tali fattispecie delittuose.

Rientra, invece, nel “**Rischio medio**” la commissione di tutta una serie di reati aventi, per l’ estrema sensibilità delle informazioni e rilevanza economica delle determinazioni generali dei decisori pubblici su cui interviene l’ operatività dell’ Associazione, media possibilità di accadimento, con un impatto sanzionatorio medio/alto, quali i **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24-bis d.lgs. 231/2001).

Nella gradazione inferiore di “**Rischio basso**” vi rientrano quei reati che soltanto potenzialmente potrebbero essere commessi da taluni componenti l’ Associazione nel caso in cui, nel settore in cui opera e agisce la FerMerici, venissero a conoscenza di notizie privilegiate e, precisamente, i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001).

Per quanto concerne poi i **reati di criminalità organizzata** (art. 24-ter d.lgs. 231/2001), i **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico** (art. 25-quater d.lgs. 231/2001) e i reati ambientali (art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001), trattasi di fattispecie delittuose solo teoricamente realizzabili e, come tali, rientranti nell’ area di “**Rischio non realizzabile**”.

Ad ogni modo, anche i rischi valutati a un livello basso o non realizzabili verranno tenuti in considerazione all’ interno del modello.

Tutti gli altri reati indicati nel d.lgs. 231/2001, siccome non si sono state rilevate minimamente le condizioni oggettive e di applicabilità normativa per la loro realizzazione, sono stati esclusi dalle area di “rischio”, cosichè non saranno presi in considerazione, con riserva di aggiornamento del presente modello nel caso sorgesse l’ esigenza, per nuove dinamiche operative dell’ Associazione, di una rivisitazione e di un riesame delle aree a rischio per la commissione di altri reati non contemplati.

PARTE SPECIALE A
Reati contro la P.A.

INDICE

- 1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A. richiamate dal d.lgs. 231/2001**
 - 1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.)
 - 1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)
 - 1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
 - 1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
 - 1.5 Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
 - 1.6 Concussione (art. 317 c.p.)
 - 1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - 1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - 1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
 - 1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)
 - 1.11 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - 1.12 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - 1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - 1.14 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee/ funzionari delle Com. europee/Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
 - 1.15 Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- 2 Nozione di enti della P.A., di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio**
 - 2.1 Enti della Pubblica Amministrazione
 - 2.2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
- 3. Destinatari e funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.**
- 4. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/20015 Il sistema organizzativo generale**
 - 5.1 Requisiti fondamentali
 - 5.2 I Principi generali di controllo
- 6 Il sistema delle deleghe e procure 7 Principi generali di comportamento**
- 8. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili**
- 9. Processi strumentali**
 - 9.1. Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione
 - 9.2. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali
 - 9.3. Assegnazione incarichi di consulenza
 - 9.4 Selezione e gestione agenti/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie
 - 9.5. Gestione dei flussi finanziari
 - 9.6. Acquisto di beni e servizi
- 10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

L'area di rischio relativa ai reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione è stata sottoposta a particolare attenzione nella redazione del Modello Organizzativo di FerMercci, considerato che l'attività dell'Associazione comportano contatti e rapporti con rappresentanti ed esponenti di Istituzioni pubbliche e, quindi, con soggetti appartenenti alla P.A.

Ciò è indubbio siccome la FerMercci, lo ribadiamo, persegue lo scopo di influire sulle determinazioni generali dei decisori pubblici in modo da ottenere un determinato beneficio o evitare uno svantaggio alle imprese associate di cui rappresenta gli interessi.

In tal senso, la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati contro la P.A., alla cui commissione da parte degli esponenti associativi è collegata la responsabilità della Associazione, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Per tale ragione si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, Traffico di influenze illecite*) del d.lgs. 231/2001.

1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione. Il soggetto attivo è colui il quale, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destina le somme percepite alle finalità indicate negli atti di erogazione dei finanziamenti.

Soggetto passivo del delitto è l'Ente (Stato, altro ente pubblico, Unione Europea) che ha erogato il finanziamento. Presupposto della condotta è costituito dall'avvenuto conseguimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dalla P.A. o dall'Unione Europea "destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse".

La fattispecie penale sanziona colui che non destina le somme ricevute a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti alle finalità per cui sono state erogate, cioè alle opere da realizzare e/o alle attività da svolgere.

Rileva non solo il mancato compimento dell'opera o il mancato svolgimento dell'attività oggetto del finanziamento ma, più in generale, la mancata destinazione delle somme erogate alle finalità sottostanti al finanziamento.

Nel caso in cui l'opera o l'attività sovvenzionata sia stata realizzata con un certo risparmio di spesa, la mancata restituzione delle somme risparmiate configura il reato in esame se il finanziamento è corredato dall'obbligo del rendiconto finanziario. La sussistenza di tale obbligo, infatti, comporta che le somme erogate hanno un originario vincolo di destinazione anche quantitativo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, l'impiego delle somme per scopi pubblicistici diversi da quelli oggetto del finanziamento rileva penalmente.

Il reato è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella consapevolezza in chi agisce di essere estraneo alla P.A. e di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico e

dall'Unione Europea diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

In forza della clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'inciso iniziale, l'art. 316 ter è applicabile solo se la fattispecie concreta non ricade già sotto la previsione normativa dell'art. 640 bis c.p. (Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

L'art. 316 ter contempla un reato che può essere consumato non già da chiunque indistintamente ma solo da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta nella fattispecie in esame.

Il soggetto passivo è lo Stato, gli altri enti pubblici e la Comunità europea.

La condotta punibile può manifestarsi tanto nella forma commissiva che omissiva. La prima modalità comportamentale si esplica nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione Europea. La seconda, invece, riguarda il caso della mancata comunicazione di un dato o di una notizia in violazione di uno specifico obbligo di informazione, cui consegue lo stesso effetto dell'indebita percezione delle erogazioni.

Come si desume dal testo della norma, la condotta menzognera è assimilabile a quella della mancata comunicazione di rilevanti elementi di fatto che, se conosciuti, avrebbero impedito l'erogazione dei contributi.

L'oggetto materiale della frode è rappresentato da ogni attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Essa può avere carattere di liberalità (ad es. contributi a fondo perduto), può essere a titolo gratuito ossia comportare un mero obbligo di restituzione senza interessi e, infine, a titolo oneroso e cioè comportare l'obbligo di restituzione e corresponsione, da parte del beneficiario, di interessi ridotti.

La fattispecie prevista dall'art. 316 ter è punibile solo a titolo di dolo: la presentazione di dichiarazioni non veritiere determinata solo da negligenza o leggerezza potrà assumere rilevanza come causa di decadenza del finanziamento agevolato ma non potrà mai assumere rilevanza penale.

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

1.3 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; (...)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artificiose raggiri, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguenza si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo.

Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifici e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà; per raggio, un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche. Entrambi devono essere idonei ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggio.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetti di diligenza da parte della persona ingannata.

Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto. In particolare, occorre che il dannogravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La condotta è descritta attraverso il rinvio all'art. 640 c.p. L'elemento specializzante è, infatti, l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da Enti Pubblici, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (concessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggiore ampiezza dei tempi di restituzione).

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono: 1) la provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea; 2) la rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi concede le condizioni di favore e per chi le riceve.

Mentre la malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis) sanziona la condotta distrattiva chesi verifichi successivamente all'ottenimento dell'erogazione; l'art. 640 bis c.p. sanziona invece le frodi dirette al conseguimento di illecite erogazioni pubbliche.

1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 euro a 3.000 euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (...).”.

La fattispecie in esame mira a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. L'interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del

processo di elaborazione dei dati: dalla fase iniziale, di raccolta e inserimento dei dati da elaborare (c.d. manipolazione di input), alla fase intermedia, volta alla elaborazione in senso stretto (c.d. manipolazione di programma), alla fase finale di emissione, in qualsiasi forma, dei dati elaborati (c.d. manipolazione di output).

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

La condotta fraudolenta deve consistere nell'alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell'intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti.

La alterazione del funzionamento del sistema può avvenire in qualsiasi modo e può essere quindi la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore (hardware), sia alla sua componente logica (software).

Con la formula "intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi" si è data rilevanza ad ogni interferenza, diretta o indiretta, in un processo di elaborazione di dati, diversa dalla alterazione del funzionamento del sistema informatico.

In base alla lettera dell'art. 640 ter c.p., per la sussistenza della frode informatica è necessario che attraverso la condotta fraudolenta — consistente nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico, ovvero in un intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi — l'agente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

A differenza della norma sulla truffa, la disposizione in esame non prevede espressamente un evento intermedio (nella truffa, l'errore) tra la condotta e gli eventi profitto-danno, necessario per la consumazione del reato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno.

1.6 Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione, come si vedrà più avanti, risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

La Legge Anticorruzione ha radicalmente ridefinito la figura della concussione che ora risulta scissa in due diverse ipotesi criminose: la "concussione in senso stretto" (art. 317), che rimane limitata ai soli casi in cui il pubblico ufficiale abbia costretto il privato a dare o promettere denaro o altra utilità; e "l'induzione indebita a dare o promettere utilità" (di cui al successivo art. 319-quater), che altro non è in pratica che la precedente ipotesi di concussione mediante induzione, rinnovata qui però nel senso di una estensione della punibilità (per quanto con pena assai lieve) al soggetto che subisce l'iniziativa del pubblico ufficiale.

1.7 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Il presente articolo è stato modificato dalla Legge Anticorruzione, che ha rinominato la "corruzione per atto d'ufficio" in "Corruzione per l'esercizio della funzione", prevedendo un innalzamento significativo della pena edittale.

Il reato punisce tutti i casi nei quali si realizza un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, avente per oggetto la compravendita di atti conformi ai doveri d'ufficio: in altri termini, la norma estende la punibilità per corruzione anche ai casi in cui il comportamento del pubblico ufficiale non si è

discostato dai propri doveri d'ufficio, ed ha il solo difetto di essere stato retribuito. Questa figura si distingue poi in antecedente o susseguente, a seconda che l'accordo sia intervenuto prima o dopo il compimento dell'atto stesso. Il reato si consuma con la ricezione del denaro o della utilità da parte del pubblico ufficiale, o anche con la sola accettazione della promessa.

Per quanto concerne la nozione di promessa, si ritiene in prevalenza che essa debba essere ben individuata e suscettibile di attuazione.

Oggetto della retribuzione o dell'accordo criminoso è il mero "esercizio della funzione", concio intendendosi qualsiasi comportamento rientrante nelle competenze del pubblico ufficiale. Il comportamento non necessariamente deve rientrare nella competenza specifica del funzionario o dell'impiegato, essendo sufficiente che esso rientri nella competenza generica dell'ufficio al quale quel funzionario o impiegato appartiene, e dunque anchese si tratta di comportamento c.d. "fuori mansionario".

Circa la forma e la prova dell'accordo, la giurisprudenza ritiene non necessaria una forma specifica, né la prova di un circostanziato accordo, localizzato nel tempo e nello spazio: l'accordo può infatti essere ben desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo.

Oggetto della promessa o della dazione sono il denaro o altra utilità.

La nozione di utilità viene interpretata in termini assai ampi, facendovi rientrare qualunque bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario. Rientrano, quindi, anche le prestazioni sessuali.

Il dolo è l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato. Nel caso in cui alla promessa segua poi l'effettiva dazione del denaro, è controversa l'individuazione del momento consumativo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il momento consumativo si sposterebbe nel tempo e nel luogo in cui la retribuzione è ricevuta.

Nella corruzione impropria antecedente, per la consumazione del reato, non si esige che l'atto d'ufficio, per il quale la retribuzione è stata data o promessa venga poi effettivamente compiuto.

1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Per integrare il delitto di corruzione propria è necessaria la condotta di due soggetti: da un lato il pubblico ufficiale o, per il disposto dell'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro, il corruttore, soggetto privato estraneo alla P.A..

La corruzione propria integra, come del resto la corruzione impropria, un reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore deve incontrare necessariamente quella del corrotto (e viceversa).

La condotta incriminata, nell'ipotesi di corruzione propria *antecedente*, consiste per il pubblico impiegato nel ricevere per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero nell'accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio o al fine di omettere o ritardare detto atto; per il privato consiste nel dare o promettere il denaro o altre utilità a tal fine. Nel caso di corruzione propria *sussequente*, invece, è necessario che il pubblico ufficiale riceva il denaro o l'altra utilità dopo il compimento della sua attività antigenetica.

Per le nozioni di ricezione, promessa e dazione, giova qui ricordare che la condotta di "dare" e "ricevere" implica il trasferimento del denaro o dell'utilità; viceversa "promettere" e "accettare" la promessa riguardano una prestazione futura.

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale per sé o per un terzo. Terzo può essere tanto un privato quanto un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale la persona o le persone fisiche – suoi organi – agiscono.

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per uno di questi scopi: a) omettere o ritardare un atto dell'ufficio; b) compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Secondo la giurisprudenza prevalente la nozione di "atto contrario ai doveri di ufficio" abbraccia qualsiasi condotta posta in essere dal pubblico impiegato nell'esercizio delle sue funzioni in contrasto con qualsivoglia norma giuridica, ovvero con il buon uso del potere discrezionale conferito alla P.A.

Sarebbero così da considerare atti contrari ai doveri di ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi ma anche quelli che, seppur formalmente regolari, sono però inosservanti dei doveri (fedeltà, obbedienza, segretezza, vigilanza, ecc.) che traggono fondamento sia da norme primarie che da norme secondarie, interne o istruzioni di servizio, dettate al fine di assicurare e promuovere il più corretto svolgimento della P.A.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo. Nel caso di corruzione propria antecedente il dolo è senz'altro specifico richiedendosi nell'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di omettere o ritardare l'atto di ufficio. Nella corruzione propria susseguente il dolo sarà, invece, generico e consistente nella rappresentazione e volontà, rispettivamente di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto. Il delitto di corruzione deve ritenersi consumato nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o l'altra utilità oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Oltre al pubblico ufficiale e al privato, nella corruzione in atti giudiziari v'è la presenza di un altro soggetto, ossia la parte del processo civile, penale o amministrativo, la quale non si identifica con il corruttore quando l'azione delittuosa sia diretta a danneggiarlo.

Parte può essere qualsiasi persona fisica (o anche giuridica) contro cui sia stata promossa un'azione giudiziale o che abbia proposto lei stessa.

La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella impropria realizzate, in ogni caso, per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Non si richiede che il processo sia in corso: l'atto, infatti, può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Il delitto si configura a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., il reato previsto al primo comma si consuma nel momento e nel luogo in cui viene concluso il *pactum sceleris*. Non è necessario che il favore o il danno della parte si realizzi in concreto, neanche sotto forma di condanna.

L'ipotesi di cui al secondo comma, invece, richiede anche che sia stata effettivamente inflitta un'ingiusta condanna. Per ingiusta condanna si ritiene che debba trattarsi di una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

1.10 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Questo reato altro non è che la precedente ipotesi di concussione mediante induzione (art. 317 c.p. previgente), rinnovata, però, nel senso che ad essere punito non è solo il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ma anche il soggetto che subisce l'iniziativa del primo. Si tratta di una innovazione che ha fatto molto discutere perché finisce col creare problemi di coordinamento con la figura della corruzione.

Delle due l'una: o il privato è complice, ed allora non si capisce perché il fatto non è punibile a titolo di corruzione; oppure (come si riteneva sotto la vigenza della precedente figura della concussione mediante induzione) il privato è vittima di un atto di vessazione e dunque non si spiega perché egli debba essere punito.

Sta di fatto, che la distinzione fra questa figura e le varie ipotesi di corruzione in senso stretto rimane comunque rilevante, se non altro perché la pena prevista, sia per il privato autore materiale che per l'ente, è in questi casi di gran lunga inferiore a quella prevista per le ipotesi in cui essi debbano rispondere di corruzione.

Secondo l'impostazione prevalente, per distinguere il reato di concussione da quello di corruzione non deve aversi riguardo al soggetto che prende l'iniziativa ma unicamente alla sussistenza o meno, nel privato, di uno stato di soggezione (il c.d. *metus publicae potestatis*) che ne abbia viziato a monte il libero arbitrio costringendolo 'a scendere a patti' col Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio: per cui, vi è concussione quando la posizione di preminenza prevaricatrice del p.u./i.p.s. abbia creato uno stato di timore tale da escludere la libera determinazione della volontà del privato, vi è invece corruzione tutte quelle volte in cui il privato ed il p.u./i.p.s. hanno trattato su posizioni di fatto paritetiche e la dazione o la promessa del primo nei confronti del secondo è stata pertanto determinata da una pura, libera valutazione di convenienza.

In materia di dolo e di momento consumativo del reato valgono le stesse considerazioni svolte sopra per la corruzione.

1.11 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

1.12 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- *bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.13 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

1.14 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di Assemblee parlamentari o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enticostituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

1.15 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Il reato di Traffico di influenze illecite è stato inserito nel catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dall' art. 25 del d.lgs. 231/2001 dal Decreto Anticorruzione (Legge 3/2019).

Il bene giuridico tutelato dal reato di traffico di influenze illecite è rappresentato dalla correttezza, dall'autonomia, dall'imparzialità e dal buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Il traffico di influenze illecite si consuma nel momento, e nel luogo, in cui il privato e il “mediatore” raggiungono il loro accordo, senza che sia necessario che l'atto oggetto dell'accordo sia stato effettivamente posto in essere.

L'influenza esercitata dal mediatore, infatti, deve essere effettiva e concretamente esercitabile, ma non necessariamente esercitata.

La pena base prevista per il reato di traffico di influenze, in forza delle recenti modifiche legislative, è quella della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Tuttavia, lo stesso articolo 346-bis prevede alcuni casi di aumento o di diminuzione della stessa.

In particolare, la pena è aumentata in due ipotesi:

- se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;
- se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie
- se i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

Invero, il traffico illecito di influenze non è altro che un'anticipazione della punizione della corruzione, in quanto con la sua previsione quale autonoma fattispecie delittuosa il legislatore ha voluto garantire una tutela penale anche prima che l'accordo corruttivo produca i suoi effetti.

Tale reato quindi, anche per espressa previsione normativa, si pone in rapporto di subordinazione con il reato di corruzione propria e con il reato di corruzione impropria.

A tal proposito si segnala quanto chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 11808/2013, nella quale si afferma che “il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla Legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria - come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 - non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato”.

Va riportata, infine, una interessante sentenza della Corte di Cassazione, con cui è stato precisato che, in assenza di una disciplina sulla lobbying, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente e il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore e il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito (C., Sez. VI, 14.10.2021-13.1.2022, n. 1182).

2. Nozione di enti della P.A., di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

2.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

In proposito, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche “*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999*”.

Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001. In particolare, le figure che assumono rilevanza sono quelle dei “*pubblici ufficiali*” e degli “*incaricati di pubblico servizio*”.

2.2 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla*

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativo certificativi”.

Ai sensi dell’art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordinee della prestazione di opera meramente materiale”.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p. ha rilievo esclusivo, per individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell’agente con l’organismo datore di lavoro.

Nell’ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino operasemplicemente materiale.

Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell’art. 357 predetto.

3. Destinatari e funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti gli esponenti della FerMerici (organi sociali, dipendenti, consulenti che agiscono in nome e per conto della stessa, ecc.) coinvolti nelle attività sensibili riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

4. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette Attività “Sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L’analisi dei processi associativi ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili poste in essere all’interno della FerMerici, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Gestione dell’attività di rappresentanza degli interessi degli associati nei rapporti con soggetti pubblici per indurre quest’ultimi, nei procedimenti di formazione di atti normativi di carattere generale, a far conseguire alle imprese associate vantaggio ovvero evitare svantaggi;
- nella negoziazione/stipula/esecuzione di contratti pubblici e convenzioni e, in particolare, nelle procedure di accreditamento presso enti pubblici da parte della FerMerici;
- Gestione di finanziamenti/contributi pubblici;
- Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali;

- Gestione del contenzioso;
- Gestione degli adempimenti in materia di privacy;
- Gestione rapporti con Amministrazione finanziaria e organismi pubblici di vigilanza e controllo di attività regolate dalla legge.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare “strumentali” a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

1. Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
2. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali e erogazioni liberali.
3. Assegnazione incarichi di consulenza.
4. Selezione e gestione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie.
5. Gestione dei flussi finanziari.
6. Acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti.
7. Gestione del magazzino.

5 Il sistema organizzativo generale.

5.1 Requisiti fondamentali.

Tutte le Attività Sensibili, sopra indicate, devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche espresse nel Codice Etico della FerMerci e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di FerMerci deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Associazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, deleghe ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli e dei compiti di ciascuna funzione associativa, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

1. distinzione e chiara identificazione, all’interno di ciascun processo sensibile, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. “*segregazione delle funzioni*”);
2. traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “*tracciabilità*”);
3. adeguato livello di formalizzazione delle operazioni compiute da soggetti dell’ Associazione.

In particolare:

- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l’altro; la gestione dei contatti e delle attività con soggetti pubblici e, in particolare, la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.; la gestione d’omaggi e spese di rappresentanza; l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni in base ad appositi criteri di valutazione
- devono essere segregate per fasi e, per quanto possibile, distribuite tra più funzioni le attività sensibili indicate al paragrafo 4;
- devono essere individuati i responsabili interni di ciascuna area sensibile, prevedendo con chiarezza i relativi, poteri, compiti e responsabilità.

5.2 I Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo volti a prevenire il rischio di verificazione dei reati di cui alla presente sezione possono essere sintetizzati come segue:

Segregazione delle attività: è richiesta una tendenziale separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni della Associazione che implicano contatti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fondamentale che nell'espletamento di tali operazioni siano coinvolti almeno due soggetti, in modo da poter esercitare un controllo ed una sorveglianza reciproca sulle attività poste in essere, riducendo il rischio potenziale di commissione dei reati qui in esame.

Esistenza di procedure/norme/circolari: le prassi idonee a fornire regole di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere sufficientemente formalizzate (attraverso procedure, circolari ecc.) e deve essere garantita una idonea conservazione della documentazione rilevante.

Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:

- i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Associazione.

Tracciabilità: ogni operazione relativa ad attività implicanti un contatto con esponenti della P.A. deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Il sistema delle deleghe e procure.

Il sistema di deleghe e procure deve consentire la gestione efficiente dell'attività associativa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Associazione rapporti formali con la P.A. devono essere dotati di tale potere (in virtù di previsioni statutarie, deleghe e – ove occorrono – procure);
- b) le procure che comportano il potere di rappresentanza della Associazione devono contenere la descrizione puntuale dei compiti e delle funzioni che il soggetto può svolgere;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

7 Principi generali di comportamento.

Gli Organi Sociali e i dirigenti della FerMercci - in via diretta – i dipendenti e i consulenti e *Partner* – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività associativa, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) ricevere denaro o la promessa di denaro o altri vantaggi patrimoniali per i rapporti da porre in essere con esponenti e rappresentanti dell'Istituzioni pubbliche;
- b) effettuare elargizioni in denaro a funzionari della P.A. italiani o stranieri;
- c) è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza nella assunzione delle decisioni da parte del decisore pubblico o per indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio ai componenti dell'Associazione. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volta a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- d) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici riconducibili alla Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure associative, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

8. Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili

In relazione alle singole fattispecie di Attività Sensibili, sopra descritte, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento:

1. individuazione chiara delle funzioni dei responsabili che si interfacciano con il soggetto pubblico in relazione alle diverse Attività Sensibili (ad es. individuazione formale del soggetto che si occupa di avere rapporti col decisore pubblico nei procedimenti di formazione di atti normativi di carattere generale; dei soggetti che intervengono in occasione di ispezioni da parte di soggetti pubblici; di coloro che si occupano della rendicontazione delle attività oggetto di contributo pubblico ecc.);
2. previsione di specifiche procedure e prassi associative (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che

garantiscono la trasparenza, la tracciabilità ed un adeguato grado di formalizzazione delle Attività Sensibili in questione;

3. adozione di specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e della documentazione associativa diretta alle Istituzioni pubbliche (ad esempio, perché necessaria per l'ottenimento di innovazioni normative a vantaggio degli interessi degli associati);
4. previsione di specifici flussi informativi tra le funzioni della Associazione coinvolte nelle Attività Sensibili di cui sopra e la Direzione Generale, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
5. previsione di apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza e alla Direzione Generale da parte dei soggetti responsabili delle Attività Sensibili, anche attraverso la stesura di *report* informativi, contenenti, fra l'altro, i nominativi dei funzionari della P.A. incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, e una sintesi delle informazioni richieste e/o fornite;
6. adeguata proceduralizzazione delle modalità di selezione dei consulenti esterni di cui la Associazione si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto, anche quando non dove procedersi ad una procedura competitiva prevista dal Codice Etico per acquisti di beni/servizi per un importo superiore ad euro 20.000,00, un determinato professionista per seguire la specifica Attività (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;

9 Processi strumentali

9.1 Assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

9.2 Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

La regolamentazione deve prevedere:

- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
- la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
- la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

9.3 Assegnazione incarichi di consulenza.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
- le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico o di un Panel di qualità o di un contesto Accademico);
- la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
- la definizione di una contrattualistica standard;
- il ricorso a procedure competitive mediante lettere di invito a presentare l'offerta inviate ad almeno tre risorse esterne in caso di assegnazione di incarichi di consulenza per un importo superiore ad euro 20.000,00, i quali dovranno essere aggiudicati col criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;

9.4 Selezione e gestione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità di esame e selezione agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
- il ricorso a procedure competitive mediante lettere di invito a presentare l'offerta inviate ad almeno tre risorse esterne in caso di assegnazione di incarichi per un importo superiore ad euro 20.000,00, i quali dovranno essere aggiudicati col criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;
- i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
- la formalizzazione del contratto e il conferimento - laddove necessario - di una specifica procura a rappresentare la associazione dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità e i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura;
- la definizione di una contrattualistica standard.

9.5 Gestione dei flussi finanziari

La regolamentazione dell'attività di gestione delle risorse finanziarie deve contenere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e di controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- una disciplina delle condizioni e le modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni associative. I limiti della gestione dovranno essere definiti dall'Organo amministrativo, attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative della Associazione.
- la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

9.6 Acquisto di beni e servizi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le tipologie di beni o servizi che le funzioni associative possono acquistare;

- le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni), tra cui il ricorso a procedure competitive mediante lettere di invito a presentare l'offerta inviate ad almeno tre ditte fornitrici in caso di fornitura di importi superiori ad euro 20.000,00, i quali dovranno essere aggiudicati col criterio dell'offerta economica più vantaggiosa;
- la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
- le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc);
- la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanzareciproca e coordinamento.

10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il proprio potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza della Associazione effettua periodicamente e a sua discrezione controlli a campione sulle attività sensibili connesse ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare il rispetto delle previsioni di cui al Codice Etico e al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione dell'Associazione rilevante.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE B
Reati Informatici

INDICE

- 1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001.**
 - 1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod. penale).
 - 1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale).
 - 1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale).
 - 1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale).
 - 1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale).
 - 1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale).
 - 1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale).
 - 1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale).
 - 1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale).
 - 1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. penale).
 - 1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale).
- 2. Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-.**
- 3. Principi di riferimento generali.**
 - 3.1 Il sistema organizzativo in generale.
 - 3.2 Principi generali di comportamento.
- 4. Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del D.Lgs. 231/2001.**
- 5. Principi generali di controllo.**
- 6 Principi di riferimento relativi alla regolamentazione delle singole Attività Sensibili.**
 - 6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici.
- 7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.**

I C.D. REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, in base al quale "1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quantoprevisto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

1.1 Documenti informatici (art. 491-bis cod penale).

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti gli atti pubblici".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

Si segnala che la disciplina dei reati di falso è stata modificata con il d.lgs. 7/2016 che ha abrogato, tra l'altro, le fattispecie di "falsità in scrittura privata" (art. 485 c.p.) e "falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato" (art. 486 c.p.)

I reati di falso richiamati dall'art. 491-bis c.p. sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 477 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti** (art. 478 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 479 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attestacome da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476";
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 480 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni";

- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità** (art. 481 c.p.): “*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro*”;
- **Falsità materiale commessa da privato** (art. 482 c.p.): “*Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo*”;
- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.): “*Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi*”;
- **Falsità in registri e notificazioni** (art. 484 c.p.): “*Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00*”;
- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico** (art. 487 c.p.): “*Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480*”;
- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali** (art. 488 c.p.): “*Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici*”;
- **Uso di atto falso** (art. 489 c.p.): “*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno*”;
- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri** (art. 490 c.p.): “*Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente*”;
- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti** (art. 492 c.p.): “*Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti*”;
- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio** (art. 493 c.p.): “*Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni*”.

1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. penale)

“*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. penale)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater”.

1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. penale)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”.

1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. penale)

“ Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. penale)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater”.

1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies cod. penale, modificato dal d.lgs. 7/2016)

“Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. penale)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

2. Funzione della Parte Speciale –Reati Informatici-

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi della FerMerci, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili. Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello della Associazione, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

3. Principi di riferimento generali

3.1 Il sistema organizzativo in generale

La FerMerci considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema organizzativo interno, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure associative, di proteggere i beni associativi, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema organizzativo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Associazione; di conseguenza, tutti coloro che svolgono per essa la propria attività, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, FerMerci, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo e organizzativo richiesto a tutti i livelli della struttura associativa, si è posta come obiettivo l'adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

- i) la protezione dei sistemi dell'associazione e delle informazioni ivi contenute dai potenziali attacchi informatici;
- ii) la garanzia della massima continuità del servizio dei sistemi informatici utilizzati dalla Associazione nelle sue attività;
- iii) la garanzia dell'integrità dei sistemi informatici di soggetti terzi – in particolare della P.A. – ai quali la Associazione può trovarsi ad accedere in virtù della natura dell'attività svolta dal FerMerci.

3.2 Principi generali di comportamento

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per **sistema di sicurezza informatica** si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Associazione si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato dell'associazione sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati associativi e delle imprese associate in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi della Associazione, dei dipendenti e dei consulenti della stessa (limitatamente agli obblighi contemplati, rispettivamente, nelle specifiche procedure e clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, inoltre, è fatto divieto di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;

- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature informatiche esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica o credenziali informatiche, salvo autorizzazione del competente Responsabile;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente il competente Responsabile e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare nell'associazione (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di altri strumenti), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla Direzione Generale o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno della Associazione e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'associazione stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc...);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti dell'Associazione, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia al Responsabile;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzionari competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Associazione solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Associazione stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Associazione;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza associative per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4. Le attività sensibili relative ai reati informatici ai fini del d.lgs. 231/2001

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24- *bis* del d.lgs. 231/2001 riguardano, essenzialmente, la gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, in particolare quelli riferibili alla Pubblica Amministrazione.

In tale ambito sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)

5. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi svolge attività a potenziale rischio di commissione di reati informatici e chi le controlla.

Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni interne e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

6 Principi di riferimento relativi alle singole Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nonché dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.1 Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

- 1) Previsione di procedure relative alla gestione del rischio informatico che individuino le seguenti fasi:
 - identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti:
 - (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
 - (ii) hardware,
 - (iii) software,
 - (iv) documentazione,
 - (v) dati/informazioni,
 - (vi) risorse umane;
 - individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:
 - (i) errori e malfunzionamenti,
 - (ii) frodi e furti,
 - (iii) software dannoso,
 - (iv) danneggiamenti fisici,
 - (v) sovraccarico del sistema,
 - (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
 - individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
 - identificazione delle possibili contromisure;
 - effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
 - definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare.

- 2) Individuazione di un Responsabile della gestione dei processi informatici della Associazione che si occupi della:
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
 - definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare problematiche informatiche e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- 3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni associative a ciò preposte.
- 4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza informatica volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.
- 5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.
- 6) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.
- 7) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).
- 8) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
- 9) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.
- 10) Predisposizione e attuazione di una policy associativa che stabilisce:
- (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi informatici;
 - (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso ai sistemi informatici è consentito o negato in base alle suddette regole.

7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alla gestione dei Sistemi Informatici; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività associative in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione associativa a rilevante e inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE C

Reati di abuso di mercato

INDICE

1. **Le fattispecie dei reati di abuso di mercato**
 - 1.1. Art. 184 D.lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate
 - 1.2. Art. 185 D.lgs. 58/1998: Manipolazione del mercato
2. **Funzione della Parte Speciale**
3. **Processi Sensibile nell' ambito dei reati di abuso di mercato**
4. **Regole generali**
5. **I controlli dell' O.d.V.**

1. Le fattispecie dei reati di abuso di mercato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998) che sono state ritenute rilevanti unicamente in ordine alla possibile conoscenza di informazioni privilegiate da parte di operatori e soci dell' Associazione durante i rapporti di quest' ultima con rappresentanti delle Istituzioni pubbliche nel corso delle attività volte per la tutela degli interessi generali delle imprese associate. Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

***Art. 184 D.Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate**

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

Si precisa che:

Il reato di Abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogni qualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore. (Si pensi al caso in cui, a seguito della quotazione in borsa, un membro del Consiglio di amministrazione compia operazioni su strumenti finanziari (non solo di compravendita, ma anche, ad esempio, di

conferimenti in società in via di costituzione, ovvero di dazione di titoli a garanzia di fido), utilizzando le informazioni privilegiate di cui sia a conoscenza in virtù del ruolo ricoperto.

Occorre peraltro rilevare come, nell'ambito di applicazione della norma, rifluiscono anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'*insider*.

Quanto alla condotta di *tipping* di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio": secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata. Per quanto concerne invece il *tuyautage*, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.

In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell'informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l'azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.

A titolo esemplificativo, l'azionista dovrebbe essere punito come *insider* qualora, reso edotto - in virtù del proprio possesso azionario - di un progetto che la società, ha intenzione di realizzare, effettuasse delle operazioni finanziarie avvantaggiandosi di tale informazione.

Per quanto concerne invece i cosiddetti *temporary insiders*, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi (ad esempio Banca d'Italia o Consob) che possano venire a conoscenza dell'informazione privilegiata proprio nell'esercizio della propria attività.

***Art. 185. D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato**

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Si precisa che:

La fattispecie in questione non è un reato proprio ed è pertanto realizzabile dachunque.

2. Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti apicali, dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di FerMerci, nonché dai suoi Consulenti e Partners.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

indicare le procedure che gli esponenti apicali, dai componenti degli organi sociali e dai dipendenti di FerMerci, nonché dai suoi Consulenti e Partners sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato

Invero, il rischio di commissione dei reati trattati nella presente sezione della Parte Speciale non è parso significativo. Appare peraltro difficile localizzare il rischio con riguardo a singoli processi, posto che le condotte incriminate potrebbero essere poste in essere al di fuori dell'ambito associativo, ferma la loro rilevanza, ai fini del Modello, solo se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

Innanzitutto le norme di cui agli artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998 - recante le disposizioni per le società emittenti strumenti finanziari - sono destinate alle società quotate.

Tuttavia, ai fini della potenziale commissione dei Reati in esame sono stati individuati come “sensibili”, le seguenti condotte:

- in caso di una eventuale quotazione di una società dell' Associazione presso i mercati regolamentati rileverebbe l'utilizzo delle informazioni privilegiate da parte del Presidente e dei Vice Presidenti dell' Associazione, dei componenti del Consiglio Direttivo, degli altri organi sociali, del Direttore Generale e delle imprese associate facenti parte dell' Assemblea (nel caso delle imprese associate, la responsabilità dell'ente sarebbe configurabile solo nel caso in cui il reato fosse commesso in concorso con un soggetto interno all'Associazione);
- divulgazione di sponsorizzazioni e comunicazioni sociali, nonché di tutte le altre forme di pubblicità destinate ai programmi radiofonici, televisivi ed interattivi, contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, anche se tale risultato sembra maggiormente collegabile alla diffusione di notizie mediante telegiornali, notiziari e programmi informativi, piuttosto che di messaggi pubblicitari.

4. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la documentazione inerente la struttura associativa ed organizzativa dell' Associazione, ed il sistema di controllo della attività associativa;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E' inoltre fatto divieto di:

- effettuare in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli Organi Sociali e di direzione dell'Associazione, ovvero della partecipazione quale socio dell' associazione medesima;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa, della professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Pertanto è fatto obbligo di osservare le norme di legge, nonché quelle di grado secondario e deontologiche, che garantiscono la correttezza dell'informazione.

5. I controlli dell'OdV

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte alla gestione; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività associative in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione associativa a rilevante e inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Presidente dell' Associazione e al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE D
Terrorismo

INDICE

- 1. Le fattispecie ex art. 25-quater, d.lgs. 231/01**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

1. Le fattispecie ex art. 25-quater, d.lgs. 231/2001

L'art. 25-quater è frutto di una modifica al d.lgs. 231/01 apportata dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7. Alla luce di tale novella deve aggiungersi al novero delle fattispecie di reato già richiamate dal predetto decreto legislativo un generico riferimento a tutte le fattispecie concernenti la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché concernenti la realizzazione di delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 1999.

Un richiamo così generico consente di includere tra le ipotesi di reato dalle quali far derivare una relativa responsabilità in capo agli Enti anche nuove fattispecie volte a tutelare il medesimo bene giuridico e comunque a prevenire fatti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame e della loro limitata applicazione in termini quantitativi, appare sufficiente soffermarsi sugli artt. 270-270 *ter* c.p., ossia su quelle norme che in maniera più evidente sono volte a reprimere ifatti più gravi di aggressione allo Stato-istituzione.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

L'art. 270 c.p. è stato modificato dalla l. 24 febbraio 2006, n.85, che ha espunto dal testo originario i retaggi ideologici legati al contesto storico, non più attuale, in cui l'articolo in esame è stato per la prima volta elaborato, in modo da renderne il contenuto più conforme al principio di offensività. Si tratta di un delitto, permanente e plurisoggettivo, oggettivamente politico, poiché offende un interesse relativo alla personalità dello Stato considerata nel suo complesso. Si deve fin da subito osservare come la nozione di associazione sovversiva sia polarizzata

sull'aspetto finalistico dell'eversione dell'ordinamento democratico-costituzionale e sull'elemento materiale, costituito dalla sussistenza di un vincolo stabile, creato tra più persone, per il conseguimento di uno scopo comune. La violenza è requisito comune a tutte le associazioni vietate dall'art. 270 c.p. e consiste, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, in qualsiasi forza morale o fisica contro le persone o sulle cose, che trovi attuazione in un concreto programma di azioni criminose, stante la peculiare attitudine offensiva del reato nei confronti dell'ordine pubblico. Nella nuova formulazione dell'articolo devono nettamente distinguersi due condotte, cui si ricollega un diverso regime sanzionatorio.

La prima, di più difficile configurabilità in ambito societario, riguarda l'attività di promozione, costituzione, organizzazione o direzione delle associazioni che si propongano i fini descritti dalla norma. La seconda, rappresentata dalla mera partecipazione all'associazione sovversiva, appare più facilmente ipotizzabile anche nell'esercizio dell'attività di impresa, laddove si consideri che la giurisprudenza ha esteso la nozione di "partecipazione" fino a ricomprendervi tutti i comportamenti diversi da quelli descritti nella prima forma di condotta. Il delitto si consuma nel momento stesso della formazione dell'associazione sovversiva.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto che ne costituiscono l'impiego”.

Anche l'art 270 bis descrive due diverse ipotesi di condotta, cui corrisponde un distinto regime sanzionatorio.

La configurabilità del reato richiede l'esistenza di una struttura organizzata, con un programma comune tra i partecipanti, finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e connotato da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza. Non assumono invece rilievo né la durata dell'operatività dell'associazione, né la limitazione dell'operatività ad un ristretto ambito territoriale.

Quel che più preme sottolineare, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, è l'inclusione del finanziamento tra le singole condotte di concorso nell'associazione. Tale previsione ben si comprende in considerazione dell'importanza assunta dall'apporto finanziario nel mantenimento della struttura organizzativa e nell'attuazione delle attività terroristiche, nonché l'esigenza sempre più avvertita di dare rilevanza penale alle condotte, comunque sorrette dalla finalità di contribuire all'esistenza del sodalizio criminoso, che solo con qualche "forzatura" potrebbero essere inquadrate nel concetto di partecipazione.

Si deve inoltre sottolineare che il finanziamento dei gruppi terroristici è reato a forma libera, che si ritiene integrato in conseguenza di qualsiasi tipo di investimento di capitali, di raccolta di fondi o di conferimento di beni o di altra utilità.

Quanto al discrimen tra le ipotesi criminose di cui all'art. 270 e quelle di cui all'art. 270 bis, la giurisprudenza ha chiarito come la prima fattispecie si caratterizzi per una maggior specificità. Infatti, mentre l'art. 270 è volto ad impedire la soppressione degli ordinamenti politici e giuridici della società, l'art. 270 bis mira ad impedire l'eversione dell'ordinamento democratico.

A ciò si aggiunga come elemento costitutivo dell'art. 270 sia la commissione del fatto di reato nel territorio dello Stato, in contrapposizione con quanto previsto dall'art. 270 bis, che, al comma 3, menziona tra gli atti di violenza punibili, quelli rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

L'art. 270 ter è stato inserito nel codice penale dall'art. 1 della l. 15 dicembre 2001, n. 438. Si tratta di reato a forma vincolata, che può realizzarsi dando rifugio, fornendo vitto, ospitalità, mezzo di trasporto o strumenti di comunicazione a chi partecipi alle associazioni di cui agli artt. 270 e 270 bis.

Anche un singolo ed episodico atto di assistenza è pertanto sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa, mentre, nel caso in cui il sostegno sia da classificarsi come continuativo, è previsto un aumento di pena. L'ultimo comma, infine, prevede una speciale causa di non punibilità nel caso in cui il reato sia commesso a favore di un prossimo congiunto.

2. Principi di comportamento

In relazione alle attività tipiche della FerMerci, le fattispecie di reato descritte nel presente capo appaiono di difficile realizzazione. La presente Sezione rinvia all'osservanza dei principi stabiliti dal Codice Etico della Associazione, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello.

Si prevede, inoltre, l'esplicito divieto per tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- tutelare, perorare e presso le Istituzioni pubbliche, sotto qualsiasi forma, gli interessi di associazioni sovversive di cui all'art. 270 c.p., nonché delle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis c.p.;
- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- fornire strumenti di comunicazione di qualsivoglia tipo a persone che partecipino alle associazioni suddette.

3. Principi generali di controllo

Per la trattazione dell'argomento in esame si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 5 della Parte Speciale “A” a proposito dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

In base alla analisi dei processi associativi si può ipotizzare in astratto un rischio, seppure estremamente ridotto, di commissione delle fattispecie criminose in oggetto con riguardo ai seguenti processi:

- Eventi e sponsorizzazioni
- Sviluppo Attività Internazionali

Eventi e Sponsorizzazioni

Reati Ipotizzabili: art. 270 bis c.p

Funzioni Coinvolte: tutte quelle che hanno potere decisionale e/o compiti operativi nell'ambito dell'organizzazione, promozione e finanziamento di eventi esterni.

Come anticipato, l'attività di promozione delle associazioni criminose vietate dall'art. 25-*quater* del Decreto appare difficilmente realizzabile all'interno della Associazione.

Sembra tuttavia utile sottolineare come l'art. 270 *bis* c.p. punisca espressamente anche il finanziamento delle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ad esempio, una forma di finanziamento potrebbe essere rappresentata da sovvenzioni a società apparentemente *no profit*, che in realtà risultino dedite alla realizzazione degli scopi criminali vietati dal Legislatore penale, fermo restando il carattere necessariamente doloso della condotta dell'autore del finanziamento. L'esperienza ha, infatti, dimostrato che il finanziamento del terrorismo viene spesso volte operato per il tramite di società, enti e associazioni apparentemente "legali".

Principi di controllo specifici

Nell'effettuazione di sponsorizzazioni o di altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, a società o associazioni diverse dagli enti pubblici centrali o locali, deve essere adottata ogni opportuna e ragionevole cautela. Si osservano, in particolare, i seguenti principi:

- devono essere rispettate le specifiche procedure e comunque i principi espressi nel Codice Etico della Associazione e nella parte generale del presente modello organizzativo;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della somma erogata;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche o giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad es. referenze);
- il Responsabile della funzione coinvolta, o un soggetto da questi delegato, deve vagliare l'opportunità di ogni proposta ed effettuare una verifica sulla natura dell'ente destinatario del finanziamento, redigendo una breve nota;
- la proposta viene infine trasmessa, unitamente alla nota di cui al punto che precede, all'Organo Amministrativo per un ultimo vaglio e per l'autorizzazione.

L'Organismo di Vigilanza, d'intesa con le strutture associative competenti, promuove ogni iniziativa formativa volta a sensibilizzare i destinatari del Modello alla prevenzione dei reati di cui all'art.25 *quater* del Decreto.

Sviluppo Attività Internazionali

Reati ipotizzabili: artt. 270, 270-*bis*, 270-*ter* c.p.

Funzioni coinvolte: tutte quelle preposte o coinvolte, anche episodicamente, nella realizzazione, partecipazione e/o esecuzione di progetti, appalti e/o collaborazioni internazionali.

I reati in esame potrebbero essere commessi nell'ambito delle attività di predisposizione di forme associative con soggetti terzi esteri.

Gli stessi reati appaiono ipotizzabili con riguardo allo sviluppo e alla gestione di progetti finanziati anche tramite la collaborazione con soggetti terzi.

Principi di controllo specifici

Si rinvia a quanto stabilito nel paragrafo relativo ai principi di controllo specifici dell'area a rischio di cui al precedente paragrafo.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE E
Delitti di criminalità organizzata

INDICE

- 1. Fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

1. Le fattispecie di reato rilevanti

La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto l'articolo 24-ter nel d.lgs. 231/2001, che estende la responsabilità degli enti ai delitti di criminalità organizzata, ampliando la lista dei reati-presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- "associazione per delinquere" di cui all'art 416 c.p.;
- "associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "associazione di stampo mafioso anche straniera" di cui all'art. 416 bis c.p.;
- "scambio elettorale politico-mafioso" di cui all'art. 416 ter c.p.;
- "sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" di cui all'art. 630 c.p.;
- "associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p..

Tenuto conto dell'analisi delle attività tipiche svolte dalla FerMerci, il rischio di commissione dei delitti sopra elencati appare, anche in tal caso, remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24 ter del Decreto.

1.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinqueanni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione. Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale). Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231, da un'analisi preventiva dei rischi e suggerimenti è emersa l'opportunità di dare rilevanza ed autonoma dignità ad alcune tipologie di reati che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano *prima facie* a rischio in relazione all'attività svolta dalla Associazione, ossia i reati tributari e di truffa, soprattutto nella forma della c.d. truffa contrattuale.

1.2 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al

fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.3 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

1.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

1.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
8. *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.*

2. Principi di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari del modello si attengano — nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili o di attività alle stesse connesse nonché in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Associazione — a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- all'O.d.V. ed ai responsabili delle funzioni associative chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi disposti dalla Associazione attraverso procedure interne ed ordini di servizio.

3. Principi generali di controllo

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i destinatari del modello organizzativo. In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure richiamate nella presente Parte Speciale.

In generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere:

- a) è fatto divieto di procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver rispettato le procedure di assunzione adottate dalla Associazione e senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità. È inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Associazione;
- b) è fatto divieto di instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato i criteri e le metodologie di selezione previsti dalle procedure interne.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

1. *Selezione del personale*: si tratta di attività finalizzate all'assunzione di personale dipendente e consistenti nell'accertamento dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo ai candidati.

L'attività sensibile in esame è legata ai profili di rischio connessi – nell'ottica di possibile commissione dei reati associativi – all'impiego nell'associazione di personale con pendenze penali.

2. *Selezione delle controparti contrattuali*: si tratta di attività finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo a *Partner* commerciali, consulenti e altri enti con i quali la Associazione intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate.

La selezione delle controparti contrattuali rileva in quanto l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione dei reati associativi.

3. *Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali*, ossia le attività connesse alla registrazione delle fatture e alla compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari nonché tutte le attività relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali. L'attività sensibile in esame si fonda sulla rilevanza dell'attività di formazione delle scritture contabili e di gestione della contabilità in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria.

Tali attività risultano sensibili su due fronti: nei rapporti commerciali con soggetti terzi e nei rapporti contrattuali con persone giuridiche collegate alla Associazione.

3.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Al fine di ridurre il più possibile il rischio di verifica di reati di cui alla presente Parte Speciale, devono essere osservati gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Associazione in territorio italiano, sia, eventualmente, all'estero.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività dell'associazione sono previsti a carico degli esponenti apicali e dei dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo;
- consentire l'accesso alle sezioni, per quanto di propria competenza, soltanto a persone autorizzate. E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente associativo, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'O.d.V. qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività associativa e la Associazione si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale. La Associazione, nell'ambito della propria organizzazione, si dota dei seguenti presidi:

1. procedure di selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto che garantiscano un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:

2. professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;

3. uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;

4. affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Associazione assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario, o

- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa ai suddetti certificati penali può essere richiesto il rilascio dell'autocertificazione con la quale il candidato selezionato dichiara di non aver subito condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità

amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Associazione.

La Associazione conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'O.d.V. nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

1. Nella selezione e successiva gestione del rapporto contrattuale con consulenti e partner commerciali, la Associazione adotta procedure o *policy* volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità affidabilità ed economicità fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri. A tal fine le procedure prevedono:

- la predisposizione di specifiche liste di consulenti, fornitori e altre controparti contrattuali con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali;
- qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nella lista sopra menzionata e salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, la richiesta di esibizione del certificato antimafia;
- con particolare riferimento ai professionisti, la richiesta di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale, all'albo e all'elenco appositamente formato e tenuto dalle autorità pubbliche;
- la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico;
- il ricorso a procedure competitive mediante l'invito di Fermerci ad almeno tre risorse esterne a presentare le offerte in caso di incarichi, acquisti e forniture di valore superiore a euro 20.000,00 da aggiudicare col criterio della aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- In caso di acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo, la scelta del fornitore/risorsa esterna, quando la spesa sia superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), al fine di attuare al meglio i principi di concorrenza, pariteticità e trasparenza, dovrà avvenire col ricorso ad una procedura competitiva mediante l'invito di FerMerici ad almeno tre fornitori/risorse esterne a presentare le offerte per il bene/servizio da acquistare, impiegando quale criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (costo/efficacia).

Ad integrazione dei principi sopra esposti, nel caso di instaurazione di rapporti continuativi con controparti contrattuali, la Associazione si impegna ad attuare efficacemente controlli periodici circa la persistenza in capo a questi ultimi dei requisiti che in fase di selezione iniziale hanno permesso l'instaurazione del rapporto;

2. Nei rapporti contrattuali con partner commerciali, consulenti o altri soggetti terzi, la Associazione prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Associazione.

4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE F
Reati ambientali

INDICE

- 1. Fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Principi di comportamento**
- 3. Principi generali di controllo**
- 4. Aree a rischio e principi di controllo specifici**
- 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'articolo 25-undecies del d.lgs. 231/2001 – introdotto con il d.lgs. n. 121 del 2011 - annovera i reati ambientali per i quali è prevista la possibile responsabilità amministrativa dell'ente.

La legge n. 68 del 2015 ha successivamente inserito, tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, alcune fattispecie di reato in materia ambientale previste dal codice penale (artt. 452-bis ss. c.p.).

In considerazione della natura delle attività svolte dalla FerMerCI, i reati relativi a tale ambito presentano un rischio di verifica estremamente ridotto.

Per tale ragione, per l'elencazione delle numerose fattispecie è sufficiente un'elencazione generica, rinviando anche alla parte generale del presente Modello organizzativo.

Le fattispecie di reato in materia ambientale sono contenute in diverse fonti normative:

Fattispecie disciplinate dal Codice Penale:

- Inquinamento ambientale (Artt. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Delitti associativi (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

Fattispecie disciplinate dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006):

- Divieto di abbandono (art. 192, d.lgs. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti (art. 255, d.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. 152/2006);
- Sanzioni penali (art. 137, d.lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257, d.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, d.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. 152/2006);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, d.lgs.152/2006);
- Sanzioni (art.279, d.lgs. 152/2006).

Fattispecie richiamate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt. 1, 3-bis e 6) in materia dicommercio illegale di esemplari animali.

Fattispecie richiamate dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (art. 3 Cessazione eriduzione dell'impiego delle sostanze lesive).

Fattispecie richiamate dalla legge 6 novembre 2007 n. 202 (art. 8 Inquinamento doloso in ambito marittimo).

Come è intuibile, in considerazione delle attività tipiche svolte dalla FerMerci, le uniche condotte che possono generare un remoto rischio da reato ambientale sono quelle relative allo smaltimento di materiali d'ufficio (toner e cartucce di stampanti, materiale elettronico obsoleto, apparati per l'illuminazione etc.), cui pure va prestata la dovuta attenzione.

2. Principi di comportamento

Si deve ribadire che il rischio di commissione dei reati ambientali sopra esaminati appare marginalizzato dall'esistenza di procedure già applicate all'interno della Associazione, che regolano i processi di smaltimento dei normali rifiuti da ufficio.

Nondimeno, con la presente Parte Speciale FerMerci intende disporre regole di condotta generali ed uniformi, destinate a tutti i dipendenti, alla dirigenza, ed agli Organi della Associazione, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di condotte che possano integrare gli illeciti oggetto della presente parte speciale.

Pertanto, nell'espletamento delle attività associative e, in particolare, nelle attività sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al rispettivo tipo di rapporto posto in essere con la Associazione, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle dei c.d. "reati ambientali" di cui sopra.

3. Principi generali di controllo

3.1 Il controllo in generale

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'O.d.V. condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema di prevenzione dei reati ambientali adottato dalla FerMerci, proponendo alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche delle procedure interne impiegate;
- proporre e collaborare nella predisposizione e nell'aggiornamento delle procedure standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di adempiere adeguatamente ai propri compiti, l'O.d.V. può organizzare specifici incontri con:

- a) i Responsabili nei luoghi di lavoro/ Ambiente;
- b) il Presidente dell' Associazione, con particolare riferimento ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle attività che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale con riferimento alla commissione dei sopra descritti reati ambientali.

E' altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Al fine di dare attuazione ai principi descritti, la Associazione prevede l'istituzione di flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. da parte delle funzioni coinvolte nelle attività di trattamento dei rifiuti prodotti dall' associazione.

Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito. Fermo restando quanto appena indicato, nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale, ovvero alle procedure, *policy* e normative associative attinenti alle attività sensibili sopra individuate, dovrà esserne data senza indugio informativa all'O.d.V..

A tal fine, l'Associazione mette a disposizione dell'O.d.V. tutta la documentazione interna rilevante.

4. Aree a rischio e principi di controllo specifici

Dall'analisi dei rischi e suggerimenti è emerso che gli illeciti in oggetto sono difficilmente configurabili da parte della Associazione e, tuttavia, non possono essere sottovalutati. A tal proposito, la Associazione ha individuato nel proprio ambito di operatività le seguenti attività sensibili che risultano maggiormente esposte al rischio in oggetto:

- a. rapporti con società od enti esterni alla Associazione, incaricati da questa delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- b. inosservanza, da parte di singoli dipendenti, delle prescrizioni del modello organizzativo o delle procedure associative riguardanti il trattamento dei rifiuti.

5. Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

Con riguardo ai flussi informativi verso l'O.D.V. si rinvia alla disciplina contenuta nella Parte Generale del presente Modello.